

Deliberazione n. 81 /2021/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario (relatore)
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 26 maggio 2021

Comune di Goro (FE)

Rendiconti 2018 e 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Goro (FE)**;

VISTA la nota prot. n. 3618 in data 18 marzo 2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire a firma dell'Organo di revisione con nota del 31 marzo 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 56 del 25 maggio 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 26 maggio 2021;

UDITO il relatore, referendario Marco Scognamiglio;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Goro, ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;

- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;

- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;

- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Goro.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Equilibrio di parte corrente	€ 83.399,99	€ 222.432,91
Equilibrio di parte capitale	€ - 29.743,74	€ 17.586,44
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00	€ 240.019,35
Equilibrio finale	€ 53.656,25	€ 222.432,91

La costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione 2018/2020 e 2019/2021 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011. Per gli esercizi 2018 e 2019, la gestione di competenza a rendiconto esprime complessivamente una situazione di equilibrio.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019. L'ente non aveva rispettato il saldo di finanza pubblica nel 2017 (si veda la deliberazione di questa Sezione, n. 41/2020/PRSP del 19 luglio 2020) e nell'esercizio 2018, in base a quanto affermato nel questionario, ha tenuto conto delle sanzioni previste dal comma 475, lett. a), c) e seguenti dell'art. 1

della l. n. 232 del 2016, considerando anche la gradualità prevista dal comma 476 di cui al medesimo articolo 1 e, in particolare, ha rispettato il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto.

Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa	€ 48.404,80	€ 599.438,52
Residui attivi	€ 1.513.491,56	€ 2.505.470,92
Residui passivi	€ 952.562,02	€ 1.838.026,63
FPV per spese correnti	€ 36.671,94	€ 37.541,82
FPV per spese in conto capitale	€ 521.030,87	€ 959.308,20
Risultato di amministrazione	€ 51.631,53	€ 270.032,79
Totale accantonamenti	€ 157.156,25	€ 145.161,08
di cui: FCDE	€ 155.311,42	€ 141.266,43
Totale parte vincolata	€ 0,00	€ 0,00
Totale parte destinata agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
Totale parte disponibile	€ - 105.524,72	€ 124.871,71

Si osserva che nell'anno 2018 e 2019 l'ente non accantona fondi per passività potenziali.

Nel questionario sul rendiconto 2018, l'Organo di revisione precisa che la ricognizione del contenzioso non evidenzia rischi di passività potenziali e gli organismi partecipati presentano situazioni patrimoniali solide.

Nel questionario sul rendiconto 2019, precisa che in base alle analisi effettuate si è ritenuto congruo, con parere dell'Organo di revisione, non effettuare alcun accantonamento in base alla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31 dicembre 2019 non emergendo passività potenziali probabili, in quanto i contenziosi in essere, ancora al primo grado di giudizio, non sembravano portare ad una sentenza negativa per l'ente.

Nel corso del 2020 il Tar ha invece accolto le doglianze di una ditta ricorrente; l'ente ha proposto immediatamente ricorso, ottenendo la sospensione del pagamento degli indennizzi richiesti ed ha accantonato in sede di assestamento un importo adeguato per far fronte all'eventuale sentenza contraria di secondo grado.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 30 luglio 2018, avente ad oggetto *"Ripiano del maggior disavanzo 2017, derivante dalla rideterminazione, in autotutela, del risultato di amministrazione anno 2017, a seguito del ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità con metodo ordinario"*, l'ente ha previsto: per l'anno 2018, il recupero di € 51.576,95, per l'anno 2019 € 63.197,42 ed per l'anno 2020 € 63.197,42.

Le quote di disavanzo applicate ai bilanci 2018 e 2019 risultano corrette e il risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2018 è migliorato per un importo superiore al disavanzo applicato al bilancio 2018.

Il rendiconto 2019 si è chiuso con la parte disponibile positiva.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2018 Accertamenti (a)	Rendiconto 2018 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2019 Accertamenti (c)	Rendiconto 2019 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	€ 309.874,19	€ 188.549,51	60,85%	€ 1.747.359,03	€ 1.512.301,36	86,55%
Tit.1 competenza	€ 577.093,21	€ 443.964,98	76,93%	€ 168.655,90	€ 87.799,68	52,06%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	€ 227.698,90	€ 162.494,80	71,36%	€ 600.446,70	€ 430.899,95	71,76%
Tit.3 competenza	€ 603.219,64	€ 402.535,47	66,73%	€ 215.845,86	€ 137.417,69	63,66%

L'ente mostra dunque una non brillante capacità di riscossione relativamente ai Titoli I e III in conto competenza.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018, evidenzia che l'ente deve incrementare l'attività di accertamento ed attuare politiche più efficaci alla lotta all'evasione (pag. 25) e, nella relazione al rendiconto 2019 (pag. 32), riporta quanto già relazionato alla Corte dei conti e precisamente che l'ente non dispone di una struttura organizzativa che gli possa consentire di effettuare un'efficace ed economica azione di accertamento e per questo ha esternalizzato

l'attività accertativa per le imposte locali. Nel mese di ottobre 2019, contrariamente a quanto precedentemente programmato in sede di bilancio previsionale, il Comune ha emesso ulteriori solleciti di pagamento e l'Organo di revisione ha pertanto invitato l'ente ad effettuare una valutazione comparativa tra l'efficacia dell'attività svolta esternamente e altre politiche di gestione, quali l'assunzione anche *part time* di personale specializzato, al fine di reinternalizzare l'attività di accertamento o valutare forme di gestione associativa della stessa.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	€ 48.404,80	€ 599.438,52
Anticipazione di tesoreria	€ 937.657,11	€ 745.706,39
Cassa vincolata	€ 38.059,00	€ 78.066,94
Tempestività dei pagamenti	+ 21,01	-8,55

L'Organo di revisione, nei questionari, dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'ente e quelle del tesoriere; si rileva, tuttavia, che l'Organo di revisione, nel parere al rendiconto 2018 (pag. 8 e 9), dichiara che il fondo di cassa al 31 dicembre 2018 risultante dal conto del Tesoriere non corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'ente, rilevando € 1.347,90 dal conto del tesoriere ed € 48.404,82 dalle scritture contabili dell'ente, ma riconcilia tale differenza con riscossioni e pagamenti da regolarizzare. Si rileva, inoltre, una discordanza tra la cassa vincolata a fine esercizio indicata nel questionario sul rendiconto 2018 per € 38.059,00 e nella relazione dell'Organo di revisione pari ad € 86.464,06 (consistenza della cassa vincolata al 31 dicembre 2018 comunicata dal tesoriere, pari all'ammontare delle entrate per mutui passivi non ancora impegnati).

Inoltre, si rileva che la cassa vincolata riportata nei questionari sui rendiconti 2018 e 2019 risulta movimentata nel corso di tali esercizi, ma il dato riportato al 1° gennaio 2019 (€ 48.404,80) non coincide con il relativo dato al 31 dicembre 2018 (€ 38.059,00).

Nelle annualità 2018 e 2019 l'ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, interamente restituita al termine di ciascun esercizio, rispettivamente per 218 giorni (pagando interessi per € 7.483,75) e per 72 giorni (pagando interessi per € 297,02). Nel parere al rendiconto 2019, in merito alla

restituzione dell'anticipazione di tesoreria, l'Organo di revisione rileva, come in più occasioni già effettuato nei controlli degli anni passati da parte di questa Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, che il continuo ricorso all'anticipazione di cassa da parte del Comune non può essere imputato ad errori di programmazione e/o ritardi accumulati in sede di rendicontazione, bensì, alle norme che ne regolano i rimborsi da parte della Regione Emilia-Romagna e a ritardi tecnici ad essa imputabili. Il Comune, essendo l'ente demandato alla manutenzione del porto regionale, deve obbligatoriamente anticipare le somme per investimenti ed opere di manutenzione straordinaria, per richiederne successivamente il rimborso; l'Organo di revisione sottolinea come i ritardi sui rimborsi, imputabili all'ente regionale, abbiano avuto e potrebbero ancora avere nei prossimi esercizi, ripercussioni finanziarie sul Comune.

L'Organo di revisione non dichiara problematiche relative alla tempestività dei pagamenti, ma l'indicatore risulta positivo per l'anno 2018 (seppur migliorato rispetto al 2017); per l'anno 2019 non risulta pubblicato in amministrazione trasparente il dato complessivo annuale, ma tutti e quattro gli indicatori trimestrali sono negativi.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	€ 2.599.762,56	€ 2.734.036,93

L'ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

In relazione al debito complessivo si osserva che il dato al 31 dicembre 2019 riportato nel questionario, pari a € 2.734.036,93 non corrisponde con quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione (pag. 30) pari a € 2.596.484,67.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019, risulta inoltre in particolare quanto segue:

- nelle domande preliminari del questionario sul rendiconto 2018 l'Organo di revisione dichiara di aver rilevato irregolarità contabili e suggerito

misure correttive, non adottate dall'ente; in merito, l'Organo di revisione ha precisato che il Comune, nonostante i notevoli miglioramenti conseguiti nella gestione finanziaria, non riusciva a produrre il cronoprogramma degli investimenti e il calcolo del FPV è stato effettuato tramite stima dello stato di avanzamento dei lavori su ogni opera in corso al 31 dicembre, ma riteneva che l'assunzione di nuovo personale tecnico avvenuta nel mese di settembre 2019 avrebbe permesso all'ente di produrre uno strumento essenziale al fine di coordinare puntualmente gli aspetti tecnico/finanziari e la contabilità armonizzata;

- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019, ma si osserva che i FPV 2018 e 2019 sono reimputati su un solo esercizio e il FPV al 1° gennaio 2018 è stato speso solo per il 54,42% nell'anno e il FPV al 1° gennaio 2019 è stato speso solo per il 29,82% nell'anno. Nelle relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti sono elencate le spese in conto capitale coperte dal fondo pluriennale vincolato, ma si osserva che, nel questionario sul rendiconto 2018, l'Organo di revisione dichiara che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2018, non è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa e nella relazione al rendiconto 2018 precisa che l'assenza della predisposizione di cronoprogrammi pone qualche dubbio sull'effettiva correttezza del computo del Fondo Pluriennale Vincolato, ma in collaborazione con l'ufficio ragioneria ne è stata verificata l'esattezza in base agli stati di avanzamento dei lavori delle opere compiute e nel questionario sul rendiconto 2019 l'Organo di revisione dichiara che la reimputazione in questione è conforme e nella relazione precisa che l'ufficio tecnico ha elaborato, dopo alcune difficoltà, il cronoprogramma delle opere con il quale, dopo i rilievi della Corte dei conti, è stato possibile verificare attentamente le risorse accantonate a FPV;

- i rendiconti 2018 e 2019 non sono stati approvati nei termini di legge, in quanto il rendiconto 2018 è stato deliberato con atto del Consiglio comunale n. 24 del 6 giugno 2019 ed il rendiconto 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 15 luglio 2020;

- la trasmissione a BDAP degli schemi di bilancio 2018 e 2019, approvati dal Consiglio comunale, risulta avvenuta nei termini, ma nel questionario sul rendiconto 2018 l'Organo di revisione ha precisato che l'ente, da una successiva ricognizione, ha evidenziato la mancanza di invio BDAP di alcuni allegati di cui all'art. 11 c. 4 del d.lgs. n. 118/11 ed ha provveduto ad

inviare immediatamente i documenti omessi in precedenza. I prospetti BDAP corrispondono con i prospetti della delibera di rendiconto, eccetto alcuni dati nel prospetto di verifica degli equilibri a rendiconto 2019, le percentuali di accantonamento al FCDE nel prospetto specifico di entrambe le annualità e alcuni dati dell'allegato relativo al FCDE per l'anno 2018;

- l'ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità nel 2018 e 2019;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- a rendiconto 2018 e 2019 non risulta rispettato il parametro "Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%";
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- dai questionari sui rendiconti risulta che l'ente, avendo meno di 5.000 abitanti, non ha adottato la contabilità economico patrimoniale nel 2018 (nella permanenza del regime di proroga) e nel 2019 (in via facoltativa);
- nei questionari sul rendiconto 2018 e 2019, l'ente dichiara che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate, ma in nota al questionario 2018 l'Organo di revisione precisa che il sistema contabile rileva al momento unicamente il movimento finanziario e al termine dell'esercizio sono disponibili per ogni organismo partecipato le posizioni creditori e debitorie, ma si osserva che l'ente ha meno di 15.000 abitanti;
- nei questionari relativi ad entrambi gli esercizi, l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione; in nota al questionario sul rendiconto 2018, l'Organo di revisione precisa che non sono giunte da parte degli organismi partecipati, nonostante i solleciti, tutte le asseverazioni, ma i controlli effettuati rilevano comunque coincidenza nei rapporti creditori e debitori. Viene, però, rilevata discordanza con quanto indicato nel parere al rendiconto 2018 dove si legge che l'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 recano l'asseverazione anche dell'Organo di controllo dei relativi enti e società

controllati e partecipati. Inoltre, la nota allegata al rendiconto 2018 riporta discordanze non consistenti in corrispondenza di due società, e nel prospetto è riportato che dovranno essere contattate le società partecipate al fine di verificare le discordanze contabili. Dal questionario sul rendiconto 2019 risulta la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, ma sul sito dell'ente non è stata trovata la nota allegata al rendiconto e dalla relazione dell'Organo di revisione emergono discordanze, non quantificate.

2.2. Si rammenta, infine, che il Comune di Goro (FE) era stato destinatario di una pronuncia inerente al rendiconto per l'esercizio 2017 (deliberazione n. 41/2020/PRSP), con cui la Sezione aveva rilevato: l'errata indicazione del fondo pluriennale vincolato in entrata e mancato rispetto del saldo di finanza pubblica; la sottovalutazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e disavanzo di amministrazione; il ricorso all'anticipazione di tesoreria; ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione; criticità nella parte accantonata del risultato d'amministrazione; la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati e mancanza della doppia asseverazione; l'approvazione del rendiconto oltre il termine di legge. Come precisato nella deliberazione citata, criticità nella gestione finanziaria del Comune erano già emersi con deliberazione n. 30/2018/PRSE, nel corso dell'esame del questionario sul consuntivo 2015. In tale occasione la Sezione aveva invitato l'ente:

- ad adottare, tempestivamente, le misure gestionali utili e necessarie ad assicurare una sana gestione finanziaria e la corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

- a correggere, entro il termine di 30 giorni, il prospetto di monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2015 e a trasmettere il nuovo prospetto dimostrativo al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a questa Sezione regionale di controllo;

- a riferire dettagliatamente, entro quindici giorni dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2017, sugli sviluppi delle situazioni evidenziate nella deliberazione, con particolare riferimento alle numerose irregolarità riscontrate.

L'Organo di revisione del Comune ha presentato alla Sezione una prima relazione dopo l'approvazione del rendiconto 2017, alla quale ha fatto seguito una richiesta di chiarimenti istruttori e in data 10 agosto 2018 l'Organo di revisione ha presentato una relazione finale in merito alle criticità emerse in

sede di esame del questionario sul rendiconto 2015, con le misure adottate dall'ente nel 2018, dopo l'approvazione del rendiconto 2017.

In particolare, l'ente ha approvato un rendiconto 2017 che prevedeva in entrata un inesistente fondo pluriennale vincolato di parte corrente pari a € 56.937,88 e sottostimava il FCDE. L'ente ha provveduto a correggere il prospetto del pareggio di bilancio eliminando il falso FPV in entrata, giungendo così ad un mancato pareggio di bilancio (deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto "*Presenza d'atto del monitoraggio del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 469 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016 n. 232 - legge di bilancio 2017*") e ha ricalcolato in modo corretto il FCDE, aumentando di conseguenza il disavanzo da ripianare (deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 e 41 del 30 luglio 2018 aventi ad oggetto "*Rideterminazione, in autotutela, del risultato di amministrazione anno 2017, a seguito del ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità con metodo ordinario*" e "*Ripiano del maggior disavanzo 2017, derivante dalla rideterminazione, in autotutela, del risultato di amministrazione anno 2017, a seguito del ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità con metodo ordinario*"); la Sezione, in esito all'attività istruttoria svolta in merito a tali azioni, ha ritenuto i provvedimenti adottati dal Comune ragionevolmente idonei a sanare le criticità rilevate.

2.3. In esito agli elementi di potenziale criticità, il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 3618 del 18 marzo 2021, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- in relazione al ritardo di approvazione dei rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019, il rispetto del divieto di assunzione nel periodo dell'inadempimento (dal 30 aprile al 6 giugno 2019 e dal 30 giugno al 15 luglio 2020) previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113;
- chiarimenti sulla capacità di riscossione dei titoli 1 e 3 in conto competenza e in merito alle misure organizzative che l'ente ha attuato o intende attuare per assicurare un miglioramento della propria capacità di riscossione, in particolare per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria;
- chiarimenti sulla corretta rappresentazione contabile dei dati di cassa, compresa quella vincolata;
- valutazione e aggiornamenti dell'ente sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, anche nelle annualità 2020 e 2021;
- chiarimenti in merito alla tempestività dei pagamenti;

- chiarimenti sulla corretta rappresentazione contabile dell'indebitamento;
- aggiornamenti in merito alla corretta redazione del cronoprogramma degli investimenti;
- aggiornamenti in merito alla corretta riconciliazione contabile dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati;
- chiarimenti sulla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione e l'ASP;
- chiarimenti in merito alla corretta quantificazione del fondo rischi.

Con la medesima nota istruttoria, è stata altresì rammentata la chiusura dei termini per l'acquisizione dei dati relativi ai debiti fuori bilancio 2019 rivenienti da sentenza ex art. 194 lett. a) TUEL nonché in ordine alla costituzione e all'adeguatezza del fondo rischi contenzioso, compendiate in apposito questionario per il quale è stato sollecitato l'invio, e si è chiesto di conoscere se, ed in che misura, l'ente abbia eventualmente già valutato e quantificato gli effetti sul bilancio di esercizio 2020 degli eccezionali eventi che hanno caratterizzato l'annualità in questione.

2.4. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. C.d.c. n. 3854 del 31 marzo 2021 ha fornito i seguenti chiarimenti.

2.4.1. In relazione al ritardo nell'approvazione dei rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019, l'Organo di revisione ha dichiarato il rispetto del divieto di assunzione nel periodo dell'inadempimento, previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, precisando che l'ente non ha effettuato alcuna assunzione, ivi compresa la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2.4.2. In merito alla scarsa capacità di riscossione in conto competenza relativamente ai titoli 1 e 3 e alle misure organizzative che l'ente ha attuato o intende attuare per assicurarne un miglioramento, l'Organo di revisione ha illustrato le azioni poste in essere per il recupero dell'evasione tributaria. In particolare, ha precisato che il basso risultato relativo all'incasso in conto competenza può essere imputato al fatto che l'attività di emissione degli atti di accertamento avviene verso la fine dell'anno e le tempistiche di notifica fanno decorrere i termini ultimi per il pagamento nell'esercizio successivo; inoltre, i

contribuenti richiedono rateazione dei pagamenti o non li effettuano entro il termine dei 60 giorni e pertanto solo successivamente gli uffici comunali possono iniziare l'iter di verifica della pretesa tributaria.

L'ente ha inoltre precisato di non disporre, al momento, di una struttura organizzativa che gli possa consentire un'efficace ed economica azione di accertamento, per questo ha esternalizzato l'attività di accertamento per le imposte locali. Nel mese di ottobre 2019, contrariamente a quanto precedentemente programmato, in sede di bilancio previsionale 2019 - 2021, ha emesso ulteriori solleciti di pagamento per l'ammontare di € 50.000, che hanno portato complessivamente, in sede di ultima variazione di bilancio, per la voce recupero evasione imposte locali, ad un accertamento complessivo pari ad € 70.000. L'ente, anche su sollecitazione dell'Organo di revisione, effettuerà una valutazione comparativa tra l'efficacia dell'attività svolta esternamente e altre politiche di gestione quali l'assunzione di personale (già incluso nel fabbisogno del personale 2021 - 2023), al fine di reinternalizzare l'attività di accertamento.

L'ente ha programmato la continuazione nell'anno 2020 dell'attività di accertamento, come proseguimento dell'incarico affidato nel corso dell'anno 2019. A novembre 2020 ha provveduto all'emissione di n. 262 avvisi IMU per un importo di € 58.881,00 e di n. 92 avvisi TASI per un importo di € 6.649,00 e si è proceduto con attività di recupero tramite ingiunzioni di pagamento riferite agli avvisi di accertamento IMU/TASI.

Nella risposta istruttoria, l'Organo di revisione ha precisato che la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022, sugli accertamenti da recupero evasione, rispetta i principi contabili applicati e, complessivamente, è improntato ad una sana gestione e le risorse accantonate sono ritenute complessivamente congrue e superiori al minimo previsto dal principio contabile applicato.

2.4.3. In merito alla corretta rappresentazione contabile del fondo cassa al 31 dicembre 2018, l'Organo di revisione precisa che le riscossioni e i pagamenti da regolarizzare sono stati inseriti manualmente nel prospetto scaturente dal programma di contabilità utilizzato dal Comune, ma non trovano riscontro né nel conto del tesoriere fornito dalla banca, né nelle altre stampe allegare al consuntivo. In sede di verifica di cassa del quarto trimestre 2018 non si sono riscontrate somme da riconciliare e nel conto del tesoriere non risultano partite pendenti al 31 dicembre, né in entrata né in uscita ed il totale delle

riscossioni corrisponde perfettamente al totale delle reversali emesse dall'ente, così come il totale dei pagamenti corrisponde al totale dei mandati.

L'Organo di revisione comunica che l'errore di quanto indicato nel parere sul rendiconto 2018, in merito alla consistenza della cassa a fine esercizio, potrebbe essere dovuto all'inserimento manuale "come pro-memoria" delle ultime partite da regolarizzare al 31 dicembre, successivamente non eliminate dal prospetto. In definitiva, l'Organo di revisione chiarisce che:

- la discordanza, per quanto sopra esposto a proposito della contabilizzazione manuale delle partite da regolarizzare (inesistenti al 31 dicembre 2018), non sussiste e quindi il saldo finale 2018 di cassa è di € 48.404,82 sia per l'ente che per il tesoriere;

- in sede di parere al rendiconto, l'Organo di revisione riporta i dati dell'allegato al bilancio e non approfondisce la discordanza, in quanto nelle verifiche di cassa non era emersa un'incoerenza o differenze tra i dati del Tesoriere e dell'ente;

- la cassa vincolata al 31 dicembre 2018 e al 1° gennaio 2019 è di € 86.464,06 e i valori riportati nei questionari non coincidono con questo dato per mero errore materiale occorso al momento della compilazione.

2.4.4. In merito alla richiesta di aggiornamenti sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, l'Organo di revisione non ha fornito ulteriori valutazioni in merito alle cause che hanno determinato l'utilizzo di tale strumento per le annualità passate, ma ha comunicato che nel corso dell'anno 2020 e nei primi mesi del 2021 l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

2.4.5. In merito alla tempestività dei pagamenti, l'ente ha provveduto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune del dato annuale 2019, pari a -8,55 giorni, senza fornire indicazioni aggiuntive.

2.4.6. In merito al corretto computo dei debiti a medio/lungo termine, l'Organo di revisione ha fornito la seguente rappresentazione.

Anno	2016	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	€ 2.931.417,66	€ 2.996.335,41	€ 2.868.341,30	€ 2.734.036,93
Nuovi prestiti (+)	€ 197.500,00			

Prestiti rimborsati (-)	-€ 132.582,25	-€ 127.994,11	-€ 134.304,37	-€ 137.552,26
Estinzioni anticipate (-)				
Altre variazioni (+/-) da specificare				
Totale fine anno	€ 2.996.335,41	€ 2.868.341,30	€ 2.734.036,93	€ 2.596.484,67

L'ente ha precisato di aver provveduto alla rinegoziazione dei mutui nell'anno 2020 e tale operazione ha consentito al Comune di ottenere flussi finanziari positivi per l'anno 2020 pari ad € 95.635,86, per l'anno 2021 pari a € 70.580,98 e per le annualità successive per importi progressivamente inferiori, ma in media approssimati alla stima 2021.

2.4.7. In merito alla corretta redazione del cronoprogramma degli investimenti, l'Organo di revisione ha comunicato di aver sollecitato gli uffici alla relativa redazione in più occasioni, essendo uno strumento indispensabile per la verifica della corretta rilevazione del fondo pluriennale vincolato - parte spesa in conto capitale. L'ufficio tecnico ha visto l'entrata di una nuova figura nel mese di settembre 2019 e lo stesso ufficio ha provveduto a redigere e successivamente inviare all'Organo di revisione, nel mese di novembre 2019, copia del cronoprogramma. Il rendiconto per l'anno 2019 è stato pertanto il primo, dopo i rilievi della Corte dei conti, in cui la verifica dei Fondi Vincolati Pluriennali ha trovato puntuale riscontro con lo stesso. L'Organo di revisione procederà alla verifica del documento aggiornato al riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2020, in corso di redazione al momento della risposta.

2.4.8. In merito alla richiesta di aggiornamenti sulla corretta riconciliazione contabile dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, l'Organo di revisione ha comunicato che negli anni in oggetto non è stato adempiuto all'obbligo di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 in modo puntuale. La discordanza tra quanto riportato nel questionario e quanto invece dichiarato nel parere al consuntivo 2018 è spiegato dal fatto che il parere è stato formulato in base ai prospetti dimostrativi compilati dal Servizio Finanziario dell'ente, i quali però non elencavano tutte le partecipate, ma solo quelle per le quali erano pervenute le dichiarazioni asseverate.

L'Organo di revisione ha confermato la presenza di due discordanze non consistenti per le quali si è giunti ad una conciliazione concordata con le società interessate che ha portato all'eliminazione delle discordanze medesime.

Per il 2019, i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2001 non risultavano, per mero errore materiale, presenti sul sito internet istituzionale del Comune tra gli allegati al consuntivo, ma l'ufficio ha provveduto ora a pubblicarli e come si rileva dal prospetto, la situazione riproduce quella del 2018: due discordanze, ancora meno rilevanti, sempre con due partecipate ed anche in questo caso l'Organo di revisione ha comunicato che la modesta entità delle differenze ha portato ad una "*fattuale conciliazione scevra di conseguenze di rilievo*".

Per il rendiconto 2020 l'Organo di revisione ha già sollecitato l'ente ad inviare richiesta agli enti partecipati e al termine del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provvederà ad effettuare l'asseverazione dei crediti e dei debiti risultanti dalla contabilità dello stesso.

2.4.9. In merito alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione, l'ente ha precisato che l'Unione dei Comuni del Delta Ferrarese, di cui fa parte il Comune di Goro, non è mai stata operativa. Pertanto, l'Organo di revisione ha precisato che non esistono, al 31 dicembre 2019, né sono mai esistiti nella contabilità del Comune di Goro, impegni/debiti e accertamenti/crediti nei confronti dell'Unione.

Per quanto riguarda l'ASP del Delta Ferrarese, il Comune dichiara di aver verificato i crediti e debiti reciproci che al 31 dicembre 2019 risultavano essere pari a € 53.068,29 corrispondenti al saldo dei trasferimenti per la gestione del servizio sociale territoriale per l'anno 2019 (di cui alla determinazione n. 475/2019)

2.4.10. In relazione alla corretta quantificazione del fondo rischi, l'Organo di revisione ha comunicato che in data 6 luglio 2020 il TAR Emilia-Romagna con sentenza n. 459/2020, nel dirimere una lite risalente al 2014, pur riconoscendo le ragioni dell'ente riguardo al suo insindacabile diritto a recedere unilateralmente dal contratto sottoscritto con la società Energenesi S.r.l., ha accolto la richiesta di indennizzo (esclusivamente per danno emergente e non per lucro cessante pari ad € 150.000,00). L'ente ha presentato ricorso avverso la sentenza, in considerazione della poco convincente motivazione contenuta nel dispositivo ed ha richiesto al contempo, ottenendola, la sospensione del pagamento degli indennizzi riconosciuti; ciononostante in via prudenziale ha effettuato un accantonamento a fondo rischi su cause pendenti. L'accantonamento effettuato per il 2020, pari ad € 43.245,00, è considerato

adeguato dall'ente a fronteggiare l'eventuale condanna al risarcimento danni e lo stesso dispositivo della sentenza emessa invitava le parti a raggiungere un accordo sulla liquidazione dei danni. L'accantonamento ad oggi effettuato copre il 28,8% del possibile rischio di soccombenza, che l'ente dichiara di voler innalzare di ulteriori € 10.000,00 in sede di rendiconto, raggiungendo così una copertura pari al 35%.

L'ente ha inoltre trasmesso il questionario in ordine alla costituzione e adeguatezza del fondo rischi contenzioso, a firma del responsabile finanziario del Comune, il quale dichiara che in occasione dell'avvio del sistema di contabilità armonizzata l'ente non ha provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente al 1° gennaio 2015, spiegando di aver assunto a tempo pieno la responsabilità del Servizio Finanziario dell'ente a far data dal 1° giugno 2020 e non avendo ottenuto dai precedenti responsabili notizie dettagliate in merito all'adempimento; la risposta negativa fornita si è pertanto basata sull'inesistenza, nella contabilità relativa alle diverse annualità, di qualsiasi tipo di accantonamento nell'apposita voce della parte accantonata del risultato d'amministrazione. Nel questionario si legge che a partire dall'annualità 2020, è stata analizzata la situazione, in particolar modo riguardo ad una importante vertenza con ENERGENESI SPA ed è stato previsto apposito accantonamento.

2.4.11. In merito alla quantificazione degli effetti sul bilancio di esercizio 2020 dell'emergenza pandemica, l'Organo di revisione ha comunicato di aver analizzato con gli uffici le norme emergenziali emanate per fronteggiare la pandemia, chiedendo la compilazione, in sede di verifica di cassa al terzo trimestre, di un apposito questionario per evidenziare e discutere con l'ente i provvedimenti necessari da predisporre, sia da un punto di vista sanitario che finanziario. In sede di verifica degli equilibri di salvaguardia, nel mese di novembre 2020, l'Organo di revisione ha provveduto a controllare con gli uffici quanto ricevuto a titolo di "Fondi Emergenziali" e quanto impegnato in spese correnti, ma in tale sede l'ente si trovava nella difficile situazione di non poter stimare adeguatamente le perdite di gettito per entrate tributarie e le spese socio/sanitarie che avrebbero potuto palesarsi nei mesi successivi. In particolare, era difficilmente stimabile con esattezza la perdita di gettito IMU e di Addizionale Regionale (nonostante il buon andamento registrato nei primi sei mesi del 2020). In considerazione delle stime prudenziali già effettuate in sede di bilancio previsionale e di quelle disponibili presso l'Agenzia delle Entrate non sembravano necessarie variazioni immediate, ma l'ente ha stabilito di

accantonare a Fondo per funzioni fondamentali (art. 106 D.L. n. 34/2020) quanto incassato per imputarlo successivamente e comunque entro il 31 dicembre 2020. L'organo di revisione ha inoltre ricordato che gli stessi trasferimenti saranno oggetto di una successiva certificazione da inviare al Ministero e di un eventuale restituzione nel caso in cui non si sia verificata la perdita di gettito.

2.5. Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Goro (FE) all'esame del Collegio.

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha introdotto forme di controllo cd. *"collaborativo"* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio"*

finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata*

accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti

principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL,

devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i

connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Goro, selezionato in base ai criteri n. 1 e n. 5, si rilevano i seguenti profili di criticità.

Ricorso all'anticipazione di tesoreria.

(cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 47/2020/PRSP; 19/2020/PRSP; 63/2019/PRSP; 7/2019/PRSP)

Il Comune ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria in entrambi gli esercizi considerati. Nel valutare positivamente quanto riportato dall'Organo di revisione in merito al mancato ricorso all'anticipazione nelle successive annualità, il Collegio non può comunque esimersi dal rammentare che l'art. 222 del Tuel e l'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, esclusivamente per "superare una momentanea carenza di liquidità" e finalizzato a fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 19/2020/PRSP; n. 63/2019/PRSP). In particolare, come noto, l'art. 222 del Tuel prevede che il Tesoriere, a seguito di richiesta dell'Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di legge delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta; sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

Il fatto che il Comune abbia contratto anticipazioni di tesoreria per periodi non brevi e per importi che rimangono significativi, rischia di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale.

Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme dai criteri della sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, rappresenta un sintomo di violazione della "regola aurea" di destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento (art. 119, sesto comma, Cost.)

Tanto precisato, il Collegio valuta positivamente il miglioramento della situazione di cassa registrato dall'ente negli esercizi successivi.

Mancanza dei cronogrammi di spesa.

(cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, delib. n. 4/2020/PRSE; delib. n. 5/2020/PRSE; delib. n. 6/2020/PRSE)

Come riportato in narrativa, l'ente riferisce dell'assenza di cronoprogrammi di spesa, circostanza questa a rimedio della quale si informa di aver posto le premesse al termine dell'esercizio 2019.

Al riguardo deve evidenziarsi che condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza contabile e di progressivo avvicinamento del momento della competenza e di quello della cassa, a fondamento della c.d. contabilità armonizzata introdotta dal decreto legislativo n. 118/2011, è la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze introdotte dalla riforma, quale il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), il quale incide in via immediata e diretta sulla quantificazione e rappresentazione del risultato di amministrazione.

La Sezione delle Autonomie è più volte intervenuta sull'istituto in esame, tra l'altro ribadendo (cfr., in particolare, deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica: per tali motivi risulta indispensabile che esso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata (allegato 4/1, punto 9.8, del d.lgs. n. 118 del 2011).

In particolare, in presenza di uno scostamento temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa correlata, esigibile solo in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del "fondo pluriennale vincolato" (FPV).

La definizione normativa sopra riportata volta all'alimentazione del fondo mediante l'accertamento di entrate, di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento ma imputate negli esercizi successivi, implica quindi che, per la corretta determinazione del FPV, è oggi fondamentale poter disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

La Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/2021/INPR, in perfetta armonia col DEF, evidenzia che le misure per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali (ai quali è affidata in parte rilevante la ripresa del nostro sistema economico) possono contribuire a contrastare il depauperamento della dotazione di capitale fisso cui si è assistito nell'ultimo decennio, oltre che a colmare il divario infrastrutturale tra le diverse aree del Paese, e sottolinea che la corretta gestione della spesa per gli investimenti costituisce ora una priorità

assoluta nelle politiche pubbliche nazionali, regionali e locali, nella prospettiva di risanamento dell'economia che punta a risultati ed obiettivi che non possono essere mancati.

E' innegabile che lo sviluppo degli investimenti deve essere sostenuto da un'adeguata organizzazione, riconsiderando il ciclo tecnico di ciascun intervento, dalla programmazione al collaudo dell'opera, e parallelamente il ciclo finanziario, anche al fine di individuare le criticità e i tempi di attraversamento delle varie fasi del ciclo, a partire da quella di progettazione la cui qualità rappresenta il presupposto per garantire l'esecuzione dell'opera senza rallentamenti e, soprattutto, senza aumento di costi diretti e indiretti.

L'articolo 183, comma 3 del T.U.E.L. stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, all. 4/1, p. 5.4. decreto legislativo n. 118/2011), l'entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato sul punto dalla Sezione delle Autonomie, l'ente locale deve impegnare le sole spese (escluse quelle di progettazione) per le quali possa "(..) *dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico*" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

Sotto tale profilo, la Corte richiama pertanto gli enti locali a programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi ed a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego.

Puntuali indicazioni in tal senso sono contenute nel par. 3 delle Linee di indirizzo della citata delibera della Sezione delle Autonomie n.2/2021/INPR, ove viene esaltato il ruolo fondamentale della fase di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici, e viene ribadito, richiamando i precedenti della Sezione, il ruolo strategico del cronoprogramma che implica l'individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase. La componente temporale costituisce l'elemento determinante per l'efficacia del ciclo e trova uno strumento di monitoraggio nell'istituto del Fondo pluriennale vincolato il quale, a seguito della modifica dei principi contabili operata con il DM 1 marzo 2019, viene costituito sull'intero quadro economico all'atto dell'avvio della fase

di progettazione del livello minimo, sulla base della mera prenotazione della spesa, ma con l'obbligo di attivare gli strumenti di controllo sul rispetto dei tempi di progettazione al fine di poter confermare nel rendiconto dell'esercizio successivo le risorse nel FPV evitando di far confluire le somme in economia, con l'obbligo di iniziare nuovamente il ciclo.

In pratica, pur con i complessi tecnicismi che caratterizzano il fondo pluriennale vincolato, le regole contabili contengono strumenti in grado di accompagnare l'intero ciclo dell'investimento (progettazione, procedura di affidamento, contrattualizzazione, esecuzione, collaudo) monitorando il rispetto del cronoprogramma, e fornendo, attraverso l'indicatore n. 14 del rendiconto, indicazioni utili in chiave di controllo strategico e sulla performance e per l'attivazione di misure correttive. Il monitoraggio del ciclo tecnico e del ciclo finanziario della spesa di investimento deve utilizzare, in modo adeguato, tali "indicatori" di andamento gestionale per garantire attendibilità e veridicità alla previsione e alla realizzazione nel ciclo di bilancio.

E' pertanto necessario che l'ente riveda l'organizzazione, soprattutto il canale di comunicazione tra uffici tecnici e ragioneria, impostando la programmazione in coerenza con cronoprogrammi dettagliati in funzione dei quali impostare le previsioni di bilancio, e implementando gli strumenti di controllo interno mediante l'applicazione degli indicatori di bilancio di cui al D.M. 22 dicembre 2015; in proposito la Sezione Autonomie, con la delibera citata sottolinea anche che la vigilanza sulla prosecuzione, senza soluzione di continuità, di tutte le attività nel ciclo tecnico e che riguardano sia le fasi di progettazione, sia le fasi di esecuzione dell'opera o lavoro pubblico, comporta una sinergia tra gli uffici tecnici e dei lavori pubblici con il servizio economico-finanziario. Essendo il FPV, come detto, astretto a una funzione essenzialmente programmatoria, diviene evidente che le eventuali patologie si riverberano in termini di necessaria verifica tra quanto delineato negli atti fondamentali dell'ente e, in particolare, nel programma amministrativo di mandato e quanto effettivamente realizzato, segnatamente per ciò che concerne il controllo strategico e in termini di controllo sulla gestione.

Mancanza di vincoli a valere sul risultato di amministrazione.

(cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 122/2020/PRSE).

La quota vincolata del risultato di amministrazione risulta essere pari a zero al termine di entrambi gli esercizi considerati.

A tale proposito si ricorda che, a norma dell'art. 187 del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Quanto al punto a), si ricorda che rappresentano vincoli derivanti da legge o dai principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, a titolo esemplificativo:

- l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto;

- l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate: il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito;

- una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito: il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti;

- la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione, da iscriversi come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

È pertanto necessario che l'ente verifichi accuratamente la sussistenza o meno di ognuna delle ipotesi descritte, affinché non confluiscano nell'avanzo libero somme che avrebbero dovuto essere vincolate, in tal modo generando una fittizia capacità di spesa.

La Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio delle entrate che debbano confluire in avanzo vincolato finalizzata ad una corretta contabilizzazione delle stesse.

Tardato invio dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati della doppia asseverazione degli organi di revisione.

(cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, delib. 41/2020/PRSP, delib. n. 22/2020/PRSE, delib. n. 37/2019/PRSE, delib. n. 59/2019/PRSE)

L'ente riferisce del tardivo invio dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati della doppia asseverazione degli organi di revisione. La norma citata dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che: *"la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

Tale disposizione va letta in relazione all'obbligo per gli enti locali di adottare comuni schemi di bilancio (finanziario ed economico e conto del patrimonio), e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi partecipati/controllati. L'adozione di comuni schemi di bilancio costituisce, infatti, momento essenziale del disegno di armonizzazione dei sistemi contabili anche al fine di verificare l'effettiva ricaduta delle gestioni

esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 /SEZAUT/2015/INPR del 24/02/2015).

L'obbligo informativo, parte della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, si innesta dunque nel complesso della normativa vigente, così come innovata dal d. l. n. 174/2012 e dal d.lgs. n. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto "gruppo amministrazioni pubbliche" come chiarito dal punto 2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011).

Per gli enti locali, le modifiche al d.lgs. n. 267/2000 apportate dal sopra richiamato d.l. n. 174/2012, hanno richiesto alle amministrazioni di organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (art. 147-quater, commi 2-3, d.lgs. n. 267/2000); è stato così assegnato al sistema dei controlli interni il compito di verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (art. 147, co. 2, lett. d, d.lgs. n. 267/2000) e previsto che, nella sezione strategica del documento unico di programmazione (DUP), l'ente locale debba definire gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire ed alle procedure di controllo di competenza dell'ente (punto 8.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011). L'articolo 147-quinquies, co. 3, del d.lgs. n. 267/2000, specifica, inoltre, che il controllo sugli equilibri finanziari implica la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde allora all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria

delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate. L'illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 118/2011 in quanto funzionale all'operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie, ed è pertanto momento non derogabile nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Nell'evidenziare che la predetta criticità risulta essere stata riscontrata anche in occasione della deliberazione n. 51/2020/PRSP, va pertanto raccomandato all'Ente di attuare ogni utile iniziativa volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei successivi esercizi.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Goro:

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via

telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Goro.

Così deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.

Il presidente
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)

Il relatore
Marco Scognamiglio
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data
Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(firmato digitalmente)